



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Transizione Energetica
Tipo materia	Legge
Materia	D.Lgs. 387/2003
Sotto Materia	Autorizzazioni
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	Artt. 7 e 23
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00106 del 15/05/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 159

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 159/DIR/2025/00112

OGGETTO: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in seno al PAUR ex art. 27 bis del DLgs. 152/2006, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "Galluccio", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale pari a 5.200,00 kWn, potenza di picco pari a 5.969,04 KWp, sito nel comune di Galatina (LE), e opere ed infrastrutture connesse. Collegamento alla cabina primaria AT/MT COLLEMETO CP (codice di rintracciabilità: 259932467).

Proponente: Fedenergy Solar S.r.l. con sede in Bologna (BO), Rotonda G.A. Torri n.9, C.F. e P.IVA 03920561200.



Il giorno 15/05/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a



- forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
 - Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
 - il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
 - Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti



- stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... *nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso* ...”;
 - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... *gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree*



contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombeni in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER;

RILEVATO CHE:

- La **Fedenergy Solar S.r.l.** (per brevità la “Società” o “Proponente”) con PEC del 07/08/2021, acquisita al prot. n. 8276 del 09/08/2021, presentava alla Regione Puglia istanza telematica di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. DDRGQ82**, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Galluccio” della potenza nominale di 5.200 kW e potenza di picco pari a 5.969,04 kWp nel comune di Galatina (LE) e relative opere di connessione.
- La Provincia di Lecce, con nota prot. n. 35508 del 02/09/2021, in atti al prot. n. 9296 del 20/09/2021, comunicava ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvio del procedimento di Provvedimento



Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e, contestualmente, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

- La Provincia di Lecce, con nota prot. n. 46167 del 09/11/2021, in atti al prot. n. 11722 del 10/11/2021, comunicava gli esiti della fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata.
- Questa Sezione regionale, con nota prot. 12251 del 23/11/2021, trasmetteva alla società una richiesta di integrazioni funzionali all'avvio del procedimento di AU.
- La Provincia di Lecce, con note prot. n. 51513 del 13/12/2021 e prot. 51608 del 14/12/2021, in atti ai prot. n. 13046 del 13/12/2021 e 13116 del 15/12/2021, comunicava la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei riscontri pervenuti da parte della società e trasmetteva l'ulteriore contributo della Regione Puglia – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili invitando la società a riscontrare anche a quest'ultimo entro i termini previsti
- La società con PEC del 23/12/2021, in atti al prot. 13419 del 24/12/2021, trasmetteva la "Comunicazione di documentazione integrata".
- La Provincia di Lecce, con nota prot. n. 10663 del 15/03/2022, in atti al prot. n. 2244 di pari data, indiceva, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., per il giorno 12/04/2022, una riunione di Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., avente all'ordine del giorno l'acquisizione per via telematica dei pareri/determinazione delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 3349 del 20/04/2022, con specifico riferimento ai profili di competenza, comunicava la procedibilità dell'istanza ai fini AU, chiedendo tuttavia di perfezionare la documentazione in atti.
- La Provincia di Lecce, con nota prot. n. 24173 del 16/06/2022, in atti al prot. n. 5276 di pari data, trasmetteva alla società gli ulteriori contributi pervenuti dagli Enti a seguito della Conferenza di Servizi asincrona del 15/03/2022, invitando ad un tempestivo riscontro.
- La Società con PEC del 16/07/2022, in atti al prot. n. 6831 di pari data, perfezionata la documentazione in atti, trasmetteva la dichiarazione attestante la conformità tra la documentazione presentata ai fini del rilascio del PAUR e quella allegata all'istanza di AU.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 7266 del 27/07/2022, confermava la procedibilità dell'istanza ai fini AU alla luce della ulteriore documentazione integrata riservandosi nel corso del procedimento ulteriori richieste ad esito di successive verifiche in ordine alla documentazione complessivamente presentata e prodotta, eventualmente necessarie anche su impulso degli enti che intervengono in corso di procedimento, e segnatamente quelli competenti ai fini del rilascio del titolo autorizzativo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.
- La Società con PEC del 05/08/2022, in atti ai prot. nn. 7721 e 7722 del 06/08/2022, trasmetteva controdeduzioni alla valutazione tecnica negativa ARPA di cui al prot. n. 10477 del 11/02/2022 e al parere sfavorevole del Comune di Galatina di cui al prot. 16963 del 12/04/2022.
- La Provincia di Lecce:



- con nota prot. n. 0006596 del 15/02/2023, acquisita al prot. n. 3093 di pari data, indiceva e convocava per il giorno 23/03/2023, una Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo;
- con nota prot. n. 0011784 del 21/03/2023, acquisita al prot. n. 5182 di pari data, rinviava al 06/04/2023 la Conferenza di Servizi decisoria, precedentemente fissata al 23/03/2023;
- con nota prot. n. 0013110 del 29/03/2023, acquisita al prot. n. 5567 di pari data, comunicava l'avvenuta pubblicazione di parere ARPA Puglia prot. n. 19045 del 21/03/2023.
- con nota prot. n. 15071 del 12/04/2023, acquisita al prot. n. 6582 di pari data, comunicava la pubblicazione del verbale della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 06/04/2023, durante la quale la scrivente Sezione riferiva di potersi esprimere ai fini AU, nel procedimento PAUR di competenza della Provincia di Lecce, solo in esito alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica espressa dall'Autorità Competente, sulla scorta degli esiti della Conferenza di Servizi; si rimetteva altresì all'Autorità ambientale provinciale competente la valutazione di possibili cumuli ambientali ed interferenze, dovuti a più iniziative, nello stesso territorio, sentito anche il Comune per gli impianti in procedura autorizzativa semplificata. Infine, la scrivente Sezione rammentava altresì che fosse necessario provvedere alle misure di compensazione a vantaggio del territorio comunale inciso dall'intervento.
- La Società, con PEC del 21/04/2023, in atti al prot. n. 7163 di pari data, trasmetteva documentazione integrativa in riscontro al parere non favorevole ARPA espresso con prot. n. 19045 del 21/03/2023.
- La Società, con PEC del 11/05/2023, in atti al prot. n. 8713 del 12/05/2023, trasmetteva documentazione relativa al riscontro fornito agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi del 06/04/2023.
- La Provincia di Lecce:
 - con nota prot. n. 11991 del 16/05/2023, acquisita al prot. n. 8868 di pari data, comunicava la pubblicazione sul proprio portale provinciale della ulteriore documentazione prodotto dalla Società in riscontro agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi del 06/04/2023;
 - con nota prot. n. 23011 del 08/06/2023, acquisita al prot. n. 9746 di pari data, convocava per il giorno 13/07/2023 Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14-ter della L. 241/1990, in modalità sincrona;
 - con nota prot. n. 28307 del 12/07/2023, acquisita al prot. n.11168 di pari data, rinviava a data da destinarsi la Conferenza di Servizi decisoria, precedentemente fissata al 13/07/2023;
 - con nota prot. n. 30571 del 31/07/2023, acquisita al prot. n. 11765 di pari data, convocava per il giorno 21/09/2023 Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14-ter della L. 241/1990, in modalità sincrona;
 - con nota prot. n. 37737 del 29/09/2023, acquisita al prot. n. 13258 di pari



data, comunicava la pubblicazione del verbale della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 21/09/2023 durante la quale la scrivente Sezione chiedeva di chiarire la configurazione in termini di "agrivoltaico" secondo le LL.GG. ministeriali oltre alla necessità di dover avere un chiarimento in merito alle qualificazioni delle aree interessate dall'impianto quali aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 e di conoscere lo stato di avanzamento delle misure di compensazione a vantaggio del territorio comunale.

- La Società, con PEC del 05/10/2023, in atti al prot. n. 13510 di pari data, trasmetteva documentazione relativa al riscontro fornito agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi del 21/09/2023.
- La Provincia di Lecce, con nota prot. n. 39003 del 06/10/2023, acquisita al prot. n. 13527 di pari data, richiedeva espressione di parere da parte di ARPA Puglia sul Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) e comunicava la pubblicazione sul proprio portale provinciale della ulteriore documentazione prodotta dalla Società in data 05/10/2023.
- La Società, con PEC del 17/10/2023, in atti al prot. n. 13799 di pari data, trasmetteva riscontro al parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- La Provincia di Lecce, con nota prot. n. 11954 del 21/03/2024, acquisita al prot. n. 144318/2024 di pari data, convocava per il giorno 23/04/2024 Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14-ter della L. 241/1990, in modalità sincrona.
- La Società, con PEC del 26/03/2024, in atti al prot. n. 154493 di pari data, richiedeva al Comune di Galatina (LE) di esprimersi in merito alle misure di compensazione entro la data fissata per la successiva Conferenza di Servizi del 23/04/2024.
- La Società, con PEC del 15/04/2024, in atti al prot. n. 183441 di pari data, comunicava l'avvenuta nomina di nuovi rappresentanti legali dell'impresa.
- Questa Sezione, pur ricevendo la PEC di comunicazione da parte della Provincia di Lecce di rettifica del link di collegamento alla Conferenza di Servizi del 23/04/2024 alle ore 10:00, a causa di un problema nella gestione della corrispondenza pervenuta, non poteva prendere parte alla stessa.
- La Provincia di Lecce, con nota prot. n. 19265 del 13/05/2024, acquisita al prot. n. 226182 di pari data, comunicava la pubblicazione del verbale della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 23/04/2024 durante la quale si stabiliva che:
 - "...è stata ampiamente certificata e superata ogni questione inerente, per un verso, all'idoneità dell'area di intervento (progetto insistente su area qualificata "idonea" ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, per il quale non emerge sovrapposizione con alcune zone oggetto di tutela ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004) ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021";
 - "alla luce di una valutazione ponderata di tutti gli interessi coinvolti, che non sussisterebbero motivi ostativi per un pronunciamento positivo di VIA, restando ferma, ai fini della chiusura del procedimento per l'adozione del PAUR, la necessità di acquisire l'AU da parte dell'Ufficio Regionale



competente”;

◦ *“...il provvedimento di Valutazione dell'impatto ambientale sarà adottato formalmente e sarà notificato agli enti tramite pubblicazione sul portale ambientale della Provincia”.*

- Questa Sezione, con nota prot. n. 362957 del 17/07/2024, forniva il proprio riscontro alla nota della Provincia di Lecce, prot. n. 19265 del 13/05/2024, chiedendo altresì alla Società di inserire nella sezione “Conferenza di Servizi” del portale regionale tutte le integrazioni ed i riscontri prodotti agli Enti intervenuti nonché verificare l'aggiornamento della intera documentazione progettuale in atti, compresa in particolare la documentazione relativa alla procedura espropriativa; inoltre, come già evidenziato in sede di Conferenza di Servizi del 21/09/2023, questa Sezione chiedeva aggiornamenti relativi alle misure di compensazione
- Con nota prot. n. 30796 del 29/07/2024, acquisita in atti regionali al prot. n. 383399 di pari data, la Provincia di Lecce trasmetteva la Determinazione Dirigenziale di Valutazione di Impatto Ambientale.
- La Società, con PEC del 13/09/2024, in atti al prot. n. 444307 di pari data, trasmetteva il riscontro alla nota prot. n. 362957 del 17/07/2024 della scrivente Sezione e gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio aggiornati; in merito alle misure di compensazione di cui la scrivente Sezione aveva chiesto aggiornamenti la Società riscontrava che non ve ne erano, limitandosi a riassumere le proposte preliminari con le quali era stato stabilito il massimo esigibile, ovvero il 3% dei proventi e che il Comune di Galatina, tuttavia, non si esprimeva al riguardo.
- Questa Sezione regionale procedente ai fini AU, con nota prot. n. 455445 del 20/09/2024, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler visionare il progetto, in ragione delle modifiche progettuali intercorse.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava, alla nota della scrivente Sezione prot. n. 455445 del 20/09/2024, con nota prot. n. 466634 del 26/09/2024 in cui rammentava il contenuto della circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” a mezzo PEC, con prott. nn. 478096 del 02/10/2024 e 484260 del 07/10/2024, e altresì via raccomandate A/R con prott. nn. 488433, 488446, 488461, 488475, 488494, 488514, 488521, 488534, 488552, 488559, 488570, 488599, 488618, 488640 e 488692 del 08/10/2024.
- Con nota prot. n. 22743 del 16/01/2025, la Società trasmetteva a questa Sezione evidenza dell'avvenuta pubblicazione, su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale, dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.
- Il Comune di Galatina, con nota prot. n. 4538 del 16/01/2025, acquisita al prot.



regionale n. 23329 del 16/01/2025, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione sul proprio Albo Pretorio dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota n. 58564 del 04/02/2025, riteneva concluse le **attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per l'impianto fotovoltaico in oggetto.
- La Società, con PEC del 13/02/2025, acquisita al prot. n. 80342 di pari data, trasmetteva la quietanza del modello F24 ordinari per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo.
- La Società, con PEC del 20/02/2025, acquisita al prot. n. 91940 di pari data, invitava il Comune di Galatina (LE), a *"...voler palesare, con sollecitudine e, comunque, nel rispetto del termine di cui alla comunicazione della Regione Puglia prot. n. 58564 del 04/02/2025, le misure compensative di interesse ad addivenire, senza ulteriori indugi, alla sottoscrizione della relativa convenzione"*.
- La Società, con nota del 24/02/2025, acquisita in pari data agli atti del procedimento con il prot. n. 98932, trasmetteva dichiarazioni e documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo in riscontro alla nota della scrivente Sezione prot. n. 58564 del 04/02/2025, tra cui anche l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato, digitalmente, dai Legali Rappresentanti in data 24/02/2025.
- Con nota prot. n. 113049 del 04/03/2025, il Servizio scrivente trasmetteva alla Regione Puglia, Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, l'Atto unilaterale d'obbligo con firma digitale, sottoscritto dalla Società in data 24/02/2025, e l'F24 per quietanza.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 122451 del 07/03/2025, comunicava l'avvenuto aggiornamento dei Rappresentanti Legali sul Portale Sistema Puglia e, contestualmente, comunicava di aver provveduto a depositare, sullo stesso portale telematico regionale, nella Sezione "Progetti Definitivi", il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica.
- La Segreteria Generale della Presidenza, Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, con nota acquisita al prot. n. 129770 del 12/03/2025, trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo recante in sovrimpressione il numero di repertorio 026504 assegnato in data 10/03/2025, da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 23/04/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Lecce) per quanto non espressamente richiamato o riportato:



- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica – Servizio Riqualificazione Urbana E Programmazione Negoziata**

Nota prot. n. 10559 del 06.09.2021

“Con riferimento agli interventi previsti, non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente”

- **Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli (ADM)**

Nota prot. 16440 del 09/09/2021

“[...] si esprime parere favorevole alla costruzione dell'impianto in oggetto che dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accise 26/10/1995, n. 504 “Testo Unico Accise”. L'esercizio dello stesso rimane comunque subordinato al rilascio della relativa licenza/autorizzazione fiscale da parte dello scrivente Ufficio.”

- **Agenzia del Demanio** Nota prot. 19265 del 06/10/2021

“[...] Dall'esame degli elaborati progettuali messi a disposizione attraverso il link web, risulta che le opere in oggetto non interessano immobili o porzioni di essi di competenza di questa Agenzia. Si ritiene pertanto, non necessario da parte di questo Ufficio, rilasciare pareri e/o autorizzazioni in merito alle opere di cui trattasi.”

- **RFI S.p.a.** Nota prot. n. BUEI\ING\958 del 05.10.2021

“Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si è potuta riscontrare alcuna interferenza con la linea ferroviaria gestita da questo Gestore Infrastruttura.

Si chiede di segnalare i punti di interferenza su cui Ferrovie del sud Est dovrà esprimersi ai sensi del D.P.R. 753/80.”

- **Ferrovie del Sud Est S.p.a.** Nota prot. n. BUEI\ING\356 del 16.03.2022

“Con riferimento alla nota trasmessa a mezzo pec dalla società FEDENERGY SOLAR S.r.l. in data 03/12/2021, con la quale si conferma l'inesistenza di interferenze fra l'intervento in oggetto e la rete FSE, si chiede a codesto Ente di non inviare a queste Ferrovie gli atti relativi alla prosecuzione di detto procedimento.”

- **Acquedotto Pugliese S.p.a.** Nota n. 27720 del 19/04/2023

Comunicazione che dall'esame della documentazione progettuale non emergono interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A



- **Ministero delle Imprese del Made in Italy – Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali E Di Vigilanza - Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise**

- Nota Prot. 146596 del 28/09/2021 Richiesta integrazioni;
- Nota Prot. 44859 del 28/03/2022 Sollecito alla società di avviare procedimento amministrativo inerente al rilascio di nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto;
- Nota Prot. 4957 del 03/04/2024 con è stata trasmessa la nota avente ad oggetto:

“Si fa riferimento alla nota della PROVINCIA DI LECCE protocollata al n. 0011954 del 21.03.2024 e protocollata da questo Ufficio al n. 0060105 del 21/03/2024 ed inerente all'oggetto.

Nel merito si invita codesta società, trattandosi di attività in conto terzi e al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni.

Si fa presente che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT. Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l'istanza in oggetto sarà archiviata.”

Con riferimento ai sopra richiamati pareri del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa Sezione ha preso atto della comunicazione a mezzo PEC resa disponibile dalla Società (acquisita al prot n. 208506 del 18/04/2025) con la quale il 05/04/2024 la stessa trasmetteva al Ministero, all'indirizzo dgst.div12@pec.mimit.gov.it, una nota in cui chiariva: “[...](i) di aver già provveduto a corrispondere le vostre richieste a mezzo PEC in data 28.10.2021 e successivo reinoltro in data 19.04.2022 (vedasi ricevuta pec “220419_PEC_FS_S002_MISE_Invio integrazioni_ricevutaconsegna” allegata alla presente); (ii) precisare che il progetto prevede una soluzione di connessione in cavo interrato con tensione pari a 20kV, di tipo cordato ad elica e che lo stesso sarà ceduto a e-distribuzione S.p.a e dalla stessa gestito. Nelle more dello svolgimento dell'iter autorizzativo, per quanto attiene la verifica di eventuali interferenze con linee di telecomunicazione, si è provveduto a richiedere al gestore competente il rilascio della documentazione inerente il tracciato di eventuali linee di telecomunicazione preesistenti sull'area interessata dall'impianto, ottenendo le cartografie che si allegano alla presente (vedasi 240227_Cartografie TIM).”

- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**

- Nota prot. n. 11582 del 29.09.2021:

“[...], per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021.

Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della



L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021”.

- Nota prot. n. 948 del 26.01.2022

“Con riferimento alla richiesta di attestazione in oggetto, dalla S.V. prodotta in qualità di Legale rappresentante della Società FEDENERGY Solar S.r.l., acquisita al prot. n. A00 079/15597 del 29.12.2021, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Galatina (LE) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., SI ATTESTA che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 67 p.lle 33-36-60-188-191, Fg. 80 p.lle 390-389-24-238-237-236-235-234-233-232-231-230-93 e Fg. 81 p.lle 233-136-135.”

- **Ministero della Difesa - Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, nota M_D MARSUD prot. nr. 0031915 – 29-09-2021 e prot. M_D MARSUD0010792 del 21-03-2022, comunica che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento.

- **ARPA Puglia - DAP Lecce**

- Nota prot. n. 67389 del 01.10.2021: Richiesta integrazioni AF (Agenti Fisici) di inoltro della richiesta prot. 65822 del 27.09.2021;

- Nota prot. n. 10129 del 10.02.2022: Parere positivo con prescrizioni della U.O. Agenti Fisici (Acustica, CEM);

- Nota prot. n. 10477 del 11.02.2022: Valutazione tecnica ambientale negativa;

- Nota prot. n. 23603 del 05.04.2022: *“Esaminata la documentazione di progetto pubblicata in data 03.09.2021 e le successive integrazioni del 13.12.2021 e del 15.03.2022 sul sito della Provincia di Lecce, e precisamente al seguente Link: www.provincia.le.it/PAUR_fedenergy, sulla base di quanto già espresso nella Valutazione Tecnica Ambientale succitata, e tenuto conto che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori integrazioni, si conferma la valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza, così come espressa con nota protocollo n° 10477 del 11.02.2022”.*

- Nota prot. n. 19045 del 21.03.2023: Riscontro alle controdeduzioni della società proponente in merito alla valutazione tecnica espressa e conferma della valutazione tecnica negativa;

- Nota prot. n. 50117 del 13.07.2023: *“Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si conferma valutazione tecnica negativa, così come già espressa con nota prot. ARPA Puglia n. 10477 del 11.02.2022 e successivamente confermata con le note prot. ARPA Puglia nn. 23603 del 05.04.2022 e 19045 del 21.03.2023”.*

- Nota prot. n. 71254 del 26.10.2023: Parere su PMA in cui vengono riscontrate carenze per diversi aspetti; in allegato il parere dell'UOS Agenti fisici - prot. 69930 del 20/10/2023 per l'agente fisico rumore.

- Nota prot. n. 5114 del 26.01.2024: *“Esaminato lo specifico elaborato1, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce2, relativamente all'agente fisico rumore si rileva che lo stesso risulta completo delle integrazioni richieste; pertanto, si esprime parere ambientale positivo nel rispetto delle condizioni riportate nel PMA:*



- in fase di esercizio, eseguire il monitoraggio con cadenza annuale in prossimità dei ricettori R1, R2, R3 ed R4;
- in fase di cantiere, durante le lavorazioni più rumorose, predisporre opere di mitigazione per l'abbattimento del rumore in prossimità dei ricettori posti entro l'isofonica a 70 dBA (R6 ed R16) ed eseguire il monitoraggio per verificarne l'efficacia. Inoltre, durante la fase di cantiere, in considerazione della presenza di ricettori sensibili nelle immediate vicinanze, si prescrive di richiedere le opportune deroghe al Comune ai sensi dell'art.17 c.3 e c.4 della L.R. n. 03/2002".
- Nota prot. n. 27697 del 23.04.2024: Parere su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) "Preso atto di quanto su indicato, si esprime valutazione tecnica positiva solo relativamente al PMA così come integrato e con le prescrizioni sopra riportate, fermo restando la valutazione tecnica negativa per tutto il progetto, nel suo complesso, per le motivazioni già espresse con nota prot. ARPA Puglia n. 10477 del 11.02.2022 e successivamente confermata (prot. nn. 23603 del 05.04.2022, 19045 del 21.03.2023 e 51112 del 19.07.2023)".

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Struttura Tecnica LL.PP – Sede di Lecce,**

- Nota prot. n. 14654 del 01/10/2021:
"[...]si fa presente che, analizzati gli elaborati resi disponibili sul Portale Ambientale della Provincia di Lecce, non essendo state rilevate interferenze dell'opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza, così come definite dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020, non vi sono elementi su cui questa Autorità Idraulica debba esprimersi".

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica**

- Nota prot. n. 14654 del 01/10/2021:
"In riferimento alla nota avente prot. n. 35508 del 02/09/2021, acquisita agli atti della Scrivente STP di Lecce con prot. n. 13057 del 03/09/2021, in cui si chiede di verificare la completezza e adeguatezza documentale inerente il progetto in oggetto, si fa presente che, analizzati gli elaborati resi disponibili sul Portale Ambientale della Provincia di Lecce, non essendo state rilevate interferenze dell'opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza, così come definite dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020, non vi sono elementi su cui questa Autorità Idraulica debba esprimersi. Si richiede che tale nota sia acquisita agli atti".

- **Comune di Galatina**

Nota prot. n. 16963 del 12/04/2022 con la quale esprime parere sfavorevole in quanto il "Regolamento Comunale recante norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Galatina", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 08.10.2010, all'art. 9, comma 1, fa divieto di installare impianti fotovoltaici a distanza inferiore a 300 metri dal limite



dell'ambito urbano, come perimetrato nel PUG vigente.

A tal proposito, la scrivente Sezione prende atto che in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 23/04/2024 di cui al relativo verbale trasmesso dalla Provincia di Lecce, con nota prot. n. 19265 del 13/05/2024, acquisita al prot. n. 226182 di pari data, l'Autorità competente per il PAUR (Provincia di Lecce) riteneva che *"il parere sfavorevole del Comune, poiché l'impianto contrasta con le previsioni del PUG vigente, parrebbe superato richiamando l'art. 20, comma 7 del D.Lgs 199/2021 e s.m.i. che, addirittura, per le aree non ricomprese nelle idonee dispone che "Le aree non incluse tra le idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

- **Anas S.p.A.**

- Nota prot. n. 221580 del 23/03/2023:

- Comunicazione della non interferenza dall'intervento con viabilità statale di competenza.

- Nota prot. n. 318594 del 16/04/2024:

- Comunicazione di assenza di interferenza con le Strade Statali di competenza e con le fasce di rispetto previste nel Codice della Strada.

- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche** - Nota prot. n. 14322 del 25/11/2021 con la quale si comunica nulla osta con prescrizioni alla realizzazione delle opere in progetto:

"...La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- *Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;*

- *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*

- *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016"*.

- **ASL Lecce** – Nota prot. n. 57656 del 14/04/2022 con la quale comunica:

"OCCUPAZIONE DI SUOLO

La notevole occupazione di suolo non permette di poter escludere con certezza la possibilità di perdita progressiva di permeabilità del suolo sottostante i pannelli con conseguente alterazione dei processi di ricarica della falda. Alla luce dell'incombente fenomeno di desertificazione del territorio salentino legato



all'eccessivo sfruttamento degli acquiferi carsici, diviene necessario porre in atto ogni misura per evitare un aggravamento del fenomeno segnalato. Inoltre, la concentrazione di acque meteoriche sempre e solo nei punti di scolo potrebbe determinare fenomeni idrogeologici degni di nota (rapido ed elevato deflusso superficiale).

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE ED ACUSTICHE

Relativamente al cavidotto di connessione alla rete RTN, si ritiene doveroso richiamare l'osservanza delle fasce di rispetto di cui al DPCM 08/07/03.

È necessario, inoltre, per la fase di eventuale esercizio dell'impianto, prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche.

Analogamente anche per le emissioni acustiche è utile prevedere un piano di monitoraggio in fase di esercizio.

Quanto sopra per le determinazioni conclusive che codesta Autorità Competente intenderà adottare all'esito della valutazione dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento".

Si osserva che nel verbale dei lavori di conferenza PAUR del 23/04/2024 viene riportato un estratto durante la quale la ASL Lecce confermava i contenuti della suddetta nota.

- **Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio**

- Nota prot. 3175 del 17/02/2021:

"Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n. 27/1995 e dal R. R. n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it".

Il proponente, con PEC del 28/04/2025, acquisita al prot. n. 220106, dà atto della non interferenza di aree demaniali rispetto alle aree occupate dall'impianto.

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale,**

- Nota prot. n. 34094 del 07/12/2021

Assenza di interferenze con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.

"[...] Dalla consultazione degli elaborati tecnici del progetto in esame (acquisibili all'indirizzo http://www.provincia.le.it/PAUR_fedenergy), si prende atto della



volontà di realizzare un impianto fotovoltaico, denominato "Galluccio". L'area di intervento, estesa per circa mq 112.450 (mq 58.465 ad uso agricolo, mq 29.762,92 occupati dai pannelli solari e la restante parte occupata dalla viabilità) è individuata, nel catasto terreni del comune di Galatina, al foglio n. 67 p.11e nn. 33, 36, 60, 188 e 191, ed è tipizzata nel vigente strumento urbanistico (P.U.G.) come E3 - zone agricole. L'area d'intervento, posta a ridosso della contrada Notaro Iaco, dista circa 850 mt ad ovest centro abitato di Galatina. L'impianto, ad inseguimento solare monoassiale e suddiviso in 2 blocchi, ha complessivamente una potenza di picco pari a 5.969,04 kWn ed un totale di 10.472 moduli fotovoltaici. Il campo fotovoltaico è allacciato alla rete di distribuzione MT tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna che si connette alla cabina primaria AT/MT di Collemeto. Il tracciato del cavidotto interrato percorre circa m 1.564,7 su strade provinciali e comunali. Il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati.

Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino evidenzia che in rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Autorità di Distretto, le opere previste nel predetto progetto non interferiscono con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.L."

- **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito "Puglia"**, nota prot. n. M_D AC9641C REG2022 0009080 23-03-2022 "[...] *ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente* *link:* *http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx*".

- **Ministero della Difesa - Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea,**

Nota prot. n. M_D ABA001 REG2022 0016283 31-03-2022 - Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66.

"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico specificato in oggetto.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato



mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

<http://www.difesa.it/SGD->

[DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx).”

- **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia**

Nota prot. n. 11757 del 17/04/2024 con la quale si comunica che:

“In riferimento a Vs. nota prot. n. 11954 del 21.03.2024, ns. prot. n. 9118 del 22.03.2024 con la quale viene convocata la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'ex art. 27 bis, co. 7, del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli elaborati progettuali posti in visione al link indicato da codesto Ente, si rileva che l'area interessata dall'impianto e le relative opere di connessione e vettoramento non interferiscono con opere e/o impianti gestiti da questo Consorzio.

Pertanto, per quanto di competenza, non emergono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto di che trattasi.”

- **SNAM Rete gas S.p.A.**, nota prot. n. EAM80855-DISOR/CBR/SST prot. n.113 del 09/04/2024:

“...sulla base della documentazione progettuale da Voi trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose”.

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce,**

Nota prot. MIC|MIC_SABAP-BR-LE|08/09/2021|009045-P:

“Con riferimento alla nota a margine indicata, relativa all'impianto indicato in oggetto, visti gli atti d'Ufficio, si attesta che sulle aree interessate dall'intervento non risultano procedimenti di tutela in itinere secondo le disposizioni contenute nella Parte seconda, Titolo I, Capo I del D.lgs. n.42/2004, fatte salve tutte le misure cautelari e preventive a termini dell'art.28, comma 4 e di tutela previste dall'art.142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d) e 157 del sopra citato decreto legislativo.

Per l'eventuale incidenza di dichiarazioni di notevole interesse pubblico sulle aree in oggetto, si invita a consultare il portale sit.puglia.it.



Si comunica che la presente attestazione non è preclusiva dell'adozione in futuro sulle stesse aree di dichiarazione dell'interesse culturale, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa di settore e che al fine di acquisire il parere di competenza per la realizzazione delle opere, dovrà essere trasmesso a questa Soprintendenza, il progetto dettagliato corredato della carta del rischio archeologico.”

• **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce,**

Nota prot. 13869 del 21/09/2023:

“Con riferimento alla nota della nota di codesto Ente, di pari oggetto, acquisita con prot. COMLE 11069 del 31.07.2023, si comunica che per l'attività in questione non è stata presentata a questo Comando alcuna istanza di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011. Ad ogni modo, si rileva che in relazione tecnica è riportata la presenza di n. 2 trasformatori ad olio di elevazione BT/MT della potenza di 3,0 MVA, senza indicarne il quantitativo di olio. A tal proposito, si rammenta che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 sono ricomprese nell'attività 48 dell'Allegato al DPR 151/2011 e quindi ricadenti nei procedimenti di Prevenzione Incendi. Pertanto, si chiede al proponente di voler precisare il quantitativo di olio presente nei trasformatori, ai fini di stabilire l'assoggettabilità o meno ai procedimenti di Prevenzione Incendi. Si ribadisce infine, per i futuri progetti sottoposti alla disciplina PAUR, che è onere del richiedente attivare, qualora l'intervento ricada nelle attività riportate nell'allegato I al DPR 151/11, le previste procedure di prevenzione incendi, producendo gli elaborati tecnici di cui al DM 07/08/2012 che riporta le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare. Quanto sopra al fine di consentire a questo Comando di esprimere il parere di competenza in merito al progetto, secondo la modulistica e gli elaborati tecnici inviati dal SUAP alla pec dell'Ufficio di Prevenzione Incendi.”

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, questa Sezione ha preso atto della comunicazione resa disponibile dalla società e trasmessa via pec in data 17/10/2023 al suddetto Comando all'indirizzo com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it in cui chiarisce che “con riferimento al progetto richiamato in oggetto denominato “Galluccio” ed in riscontro alla Vs nota di cui al prot. n. 13869 del 21.09.2023 si comunica che:

i) gli aggiornamenti progettuali ci hanno indotto, anche ai fini del contenimento dei rischi ambientali, ad utilizzare trasformatori a resina e quindi senza presenza di liquidi infiammabili;

ii) si è provveduto, in coerenza con quanto dichiarato al punto precedente, a correggere la descrizione da “trasformatori ad olio” con “trasformatori in resina” nelle relazioni di progetto e precisamente nelle:

DDRGQ82_RelazioneDescrittiva_REV3	(pag.19,	20,	26)
DDRGQ82_RelazioneTecnica	_REV2		(pag.9)
DDRGQ82_StudioFattibilitaambientale_01	_REV3		(pag.30)
DDRGQ82_StudioFattibilitaambientale_02_REV2			(pag.19)



DDRGQ82_Disciplinare_03_REV1 (pag. 6) che si provvede di allegare alla presente congiuntamente all'elenco elaborati aggiornato (vedasi file DDRGQ82_TabellaSintesi_Rev5).

Alla luce di quanto sopra esposto, non ricadendo le opere in progetto tra le attività riportate nell'allegato I al DPR 151/11, le stesse non risultano soggette alle procedure di Prevenzione Incendi"

- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Lecce**

- Nota prot. n. 16290 del 16/03/2023:

"[...] Per quanto innanzi si esprime Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto all'interno delle particelle 36, 60 e 188 del foglio 67, mentre si esprime parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto nelle particelle 33 e 191 del foglio 67, dell'agro del comune di Galatina (LE), in quanto entrambe le particelle ricadono nell'Oasi di protezione faunistica denominata "Masseria La Lama"

-Nota prot. n. 42590 del 11/07/2023:

"[...] Per tutte queste considerazioni, si ritiene che il parere negativo espresso relativamente alle particelle catastali ricadenti nell'Oasi di Protezione Faunistica, rimanga valido e motivato."

- Nota prot. n. 374809 del 23/07/2024:

"Facendo seguito alla comunicazione ricevuta da codesto ufficio da parte della Ditta in questione, recante prot. N. FS_S010/2023 MM, mediante la quale la stessa assume una serie di impegni tesi alla salvaguardia ed alla tutela della fauna selvatica, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa costituente le Oasi di Protezione Faunistica; si ritiene che le integrazioni progettuali adottate in maniera formale, soddisfino le esigenze di tutela manifestate nei pareri precedentemente assunti dallo scrivente ufficio. Pertanto, relativamente alle particelle 33 e 191, foglio 67, dell'agro del comune di Galatina (LE), entrambe ricadenti nell'Oasi di protezione faunistica denominata "Masseria La Lama", a norma del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, approvato con D.G.R. 6 dicembre 2021, n.2054, si prende atto che a seguito della realizzazione di tutte le misure di mitigazione degli impatti sulla fauna selvatica da porre in essere, possa ora esprimersi il Nulla Osta alla realizzazione degli impianti previsti.

Si precisa che il presente Nulla Osta, rimane vincolato alla realizzazione delle opere previste così come indicate nella comunicazione richiamata in oggetto che va a costituire parte integrante del presente parere."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Divisione VIII. Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale**

Non è pervenuto un contributo da parte della Sezione U.N.M.I.G.

Il proponente sul portale sistemapuglia ha reso disponibile la pec del 04/08/2021 con cui trasmetteva alla Sezione UNMIG la **DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE** datata 29/04/2021 nella quale il progettista dell'impianto **"dichiara di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di**



idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina [https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee elettriche e impianti](https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti) alla data del 28/04/2021 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.”

- **ENAC**, Nota prot. n. 131321-P del 15/11/2021 con cui comunica che:

"[...] al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV.

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo".

Si prende atto che il proponente in riferimento al parere ENAC ha reso disponibile sul portale sistemapuglia la pec ENAC di "Conferma ricezione "PAUR COD. DDRGQ82- Risccontro Vs. Protocollo n.0131321 del 15/11/2021" del 06-12-2021#111216988#" relativa all'invio della dichiarazione e verifica svolta dal progettista incaricato e firmata in data 02/08/2021 con cui si dichiara che "da verifica pre-analisi, effettuata sul portale dell'ENAV, l'impianto "Galluccio" non interferisce con alcun settore previsto dal Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti, pertanto non è da assoggettare a verifica preliminare per valutarne la compatibilità con l'Aeroporto Militare Fortunato Cesari, di Galatina (LE)" a cui veniva inoltre allegato il report sulla Relazione sulla compatibilità della navigazione aerea.

- **Terna S.p.A.**

Nota n. 34158 del 20/04/2022:

"Con riferimento alla Vs. comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi istruttoria (ns. prot. TERNA/A20220022606 del 15.03.2022), Vi comunichiamo che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:

- a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;

- all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.

Per quanto sopra, con riferimento all'impianto in oggetto, potrete rivolgerVi per competenza alla Società e-distribuzione."



- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

- Nota prot.n. 9323 del 01/10/2021: Richiesta integrazioni.

- Nota prot.n. 2940 del 06/04/2023

“(CONCLUSIONI)”

Si ritiene che il progetto “Relativo alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione elettrica da fonte fotovoltaica denominato “Galluccio” come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Tavoliere Salentino”.

Si esprime parere non favorevole per l’intervento.

Non si indicano modifiche o prescrizioni utili al superamento dei motivi ostativi in quanto attengono a scelte localizzative.”

- Nota prot.n. 5861 del 13/07/2023

“(CONCLUSIONI)”

Non ravvisando nuovi elementi, utili alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto, si conferma il parere espresso con nota prot. n. AOO_145_2940 del 06.04.2023.”

Con riferimento ai sopra richiamati pareri della Regione Puglia –Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, questa Sezione prende atto delle conclusioni del verbale di Conferenza di Servizi PAUR decisoria del 23.04.2024 in cui “L’A.C., visti gli atti, ritiene, che:

- la Società proponente abbia prodotto sufficienti garanzie sull’“agrivoltaicità” dell’impianto - “Layout agricolo”, “Relazione progetto agricolo” e “Piano Colturale” – compreso il documento “Contratto preliminare di appalto di attività agricola sospensivamente condizionato” sottoscritto con una società agricola;

- l’orientamento giurisprudenziale prevalente ha ormai stabilito che un impianto agrivoltaico coerente con le LLGG ministeriali non possa considerarsi alla stessa stregua di un impianto fotovoltaico puro e che nelle aree ritenute idonee ai sensi del D.Lgs. n. 199/2001 l’interesse di produrre energia da fonti rinnovabili deve essere considerato preminente;

- per detti motivi il parere negativo dell’autorità competente in materia paesaggistica, peraltro non vincolante in sede di VIA di un impianto in aree idonee ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, possa ritenersi superato dall’esigenza di produrre energia da fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione [...]”.

- **Provincia di Lecce -Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI VIA (DD n. 1005 del 25/07/2024)**

“[...] Considerato:

➤ che la struttura organizzata preposta ha effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa dell’istanza, redigendo apposito documento (da considerarsi parte integrante della presente determinazione), nel quale si riporta che, a



seguito della consultazione di fonti ufficiali e sistemi informativi afferenti a quadri vincolistici aggiornati, non sono state rilevate interferenze del complessivo layout dell'impianto in valutazione con beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di modo che le superfici da impegnare rispondono ai criteri di idoneità all'installazione di impianti FER di cui all'art. 20, co. 8, del D.Lgs. n.199/2021;

> che l'istruttoria ha evidenziato l'interferenza della sola linea di connessione in MT con il vincolo delle componenti botanico-vegetazionali "UCP - Area di rispetto Boschi" del PPTR e con il vincolo delle componenti dei valori percettivi "UCP - Strade a valenza paesaggistica" (SP47). Tuttavia, dette circostanze possono ritenersi superate dalla soluzione progettuale proposta di realizzazione del cavidotto al di sotto della sede stradale pubblica;

> che alla luce del dato normativo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, per l'intervento in oggetto, di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile su area idonea, il parere reso dall'autorità competente in materia paesaggistica non ha valore vincolante.

Atteso che nei procedimenti autorizzativi relativi ad impianti di energia da fonti rinnovabili, oltre a considerare le esigenze di tutela paesaggistica dei luoghi, occorre tener conto della necessità di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto nei casi, quali quello in specie, di assenza di interferenza diretta dell'impianto con Beni Paesaggistici e/o Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;

Ritenuto che le sopra richiamate considerazioni costituiscono, con approccio peraltro condiviso dagli intervenuti ai lavori della Conferenza dei servizi decisoria, valido motivo per il superamento, nell'ambito del procedimento di VIA, del parere negativo espresso dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia (note prot. n. 2940 del 06/04/2023 e prot. n. 5861 del 13/07/2023).

Ritenuto:

> sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla competente struttura organizzativa, di poter procedere all'espressione di favorevole pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale;

> pertanto, di dover procedere all'espressione del provvedimento Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, avendo effettuato una valutazione ponderata di tutti gli interessi e dei prevedibili impatti sulle componenti ambientali interessate dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto in argomento;

> che l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha ormai stabilito che un impianto agrivoltaico coerente con le LLGG ministeriali non possa considerarsi alla stessa stregua di un impianto fotovoltaico puro e che nelle aree ritenute idonee ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 l'interesse di produrre energia da fonti rinnovabili deve essere considerato preminente;

> che per detti motivi il parere negativo dell'autorità competente in materia paesaggistica, peraltro non vincolante in sede di VIA di un impianto in aree idonee ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, possa ritenersi superato dall'esigenza di produrre energia da fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione;

> che il parere sfavorevole del Comune, poiché l'impianto contrasta con le



previsioni del PUG vigente, parrebbe superato richiamando l'art. 20, comma 7 del D.Lgs 199/2021 e s.m.i. che, addirittura, per le aree non ricomprese nelle idonee dispone che "Le aree non incluse tra le idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee";

> sussistere i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento espresso ex art. 2, co.1, della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. inerente al progetto di impianto agrivoltaico proposto dalla società FEDENERGY SOLAR S.r.l.

Dato atto:

> ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

> ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. n. 26/2022 e dell'art. 2, co.1, della L. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dei contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, nonché dell'istruttoria tecnico-amministrativa resa dalla Responsabile del Procedimento, DETERMINA

> di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione, pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale positiva con le prescrizioni di cui all'allegata "Istruttoria tecnico-amministrativa" del presente provvedimento, relativamente al progetto di impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con potenza nominale pari a 5.200,00 KWn e potenza di picco (potenza moduli) pari a 5.969,04 KWp e delle relative opere ed infrastrutture connesse sito nel Comune di Galatina (Lecce), denominato Galluccio". Proponente: FEDENERGY SOLAR S.r.l. (C.F. 03920561200) - Rotonda G.A. Torri n. 9 - Bologna;

> di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:

✓ delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;

✓ delle prescrizioni di VIA nell'Allegato 1 - "Istruttoria tecnico - amministrativa" del presente provvedimento;

> di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa siano espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

> di precisare che la A.C. preposta al rilascio del provvedimento finale di PAUR è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'A.C. per



la V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. n.152/06;

➤ di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime la società proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

➤ che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del provvedimento di compatibilità ambientale:

- ✓ Allegato 1 - "Istruttoria tecnico - amministrativa";
- ✓ Allegato 2 - "Piano di monitoraggio ambientale";
- ✓ Allegato 3 - "Piano colturale";
- ✓ Allegato 4 - "Relazione progetto agricolo";
- ✓ Allegato 5 - Nota ARPA Puglia - DAP Lecce prot. n. 27697 del 23/04/2024;

➤ di prescrivere alla società proponente, a pena di inefficacia del presente provvedimento, l'obbligo di sottoposizione alla A.C. e ad ARPA - Puglia DAP Lecce di idoneo riscontro ai correttivi precisati da quest'ultima nel merito del Piano di Monitoraggio Ambientale con nota prot. n. 27697 del 23/04/2024;

➤ di disporre che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati, sia espletata per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii., dagli Enti medesimi, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce;

➤ di prescrivere che il Proponente comunichi a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento di VIA la data di avvio delle attività valutate con il presente atto;

➤ di precisare che il presente provvedimento resta condizionato dalla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti, facendo pertanto salve:

- ✓ ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- ✓ ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- ✓ ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
- ✓ ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;

➤ di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) emesso ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Trascorso tale periodo la procedura di Valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata, salvo



proroga concessa dalla A.C. su istanza del proponente;

> di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica alla società proponente ed alle amministrazioni ed enti interessati tramite pubblicazione alla pagina web: https://www.provincia.le.it/PAUR_fedenergy;

> di stabilire che il presente provvedimento sarà portato all'attenzione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ai fini delle conclusive determinazioni di PAUR;

> di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Provincia di Lecce e nella sezione trasparenza del medesimo Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

La Responsabile del procedimento, Dott.ssa Alessandra Feline, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie e alla normativa vigente”.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- questa Sezione regionale procedente ai fini AU, con nota prot. n. 455445 del 20/09/2024, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, competente per le attività espropriative, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;
- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava, alla nota della scrivente Sezione prot. n. 455445 del 20/09/2024, con nota prot. n. 466634 del 26/09/2024 in cui rammentava il contenuto della circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023;
- questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” a mezzo PEC, con prott. nn. 478096 del 02/10/2024 e 484260 del 07/10/2024, e altresì via raccomandate A/R con prott. nn. 488433, 488446, 488461, 488475, 488494, 488514, 488521, 488534, 488552, 488559, 488570, 488599, 488618, 488640 e 488692 del 08/10/2024;
- con nota prot. n. 22743 del 16/01/2025, la Società trasmetteva a questa Sezione evidenza dell'avvenuta pubblicazione, su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale, dell'avviso di avvio del



- procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;
- il Comune di Galatina, con nota prot. n. 4538 del 16/01/2025, acquisita al prot. regionale n. 23329 del 16/01/2025, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione sul proprio Albo Pretorio dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;
 - in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- questa Sezione nel corso della seduta della Conferenza di Servizi PAUR del 21/09/2023, come da atti a verbale, chiedeva di conoscere lo stato di avanzamento delle misure di compensazione a vantaggio del territorio comunale;
- la Società, con PEC del 26/03/2024, in atti al prot. n. 154493 di pari data, richiedeva al Comune di Galatina (LE) di esprimersi in merito alle misure di compensazione entro la data fissata per la Conferenza di Servizi PAUR del 23/04/2024;
- questa Sezione, con nota prot. n. 362957 del 17/07/2024, chiedeva altresì alla Società aggiornamenti relativi alle misure di compensazione;
- la Società, con PEC del 13/09/2024, in atti al prot. n. 444307 di pari data, informava la scrivente Sezione di aver invitato il Comune di Galatina già in data 26/03/2024 ad esprimersi ai fini della definizione delle misure compensative ovvero a:
 - *"manifestare il proprio interesse a favore della realizzazione delle opere compensative";*
 - *"valutare, quindi a comunicare, l'intervento ritenuto più congruo alle esigenze del territorio e a servizio della comunità, in modo da consentire la formalizzazione di una proposta, nel rispetto dei limiti di valore individuati dall'all. 2, punto 2, lett. h., del DM 10/09/2010";*
 - *"proporre delle possibili date ... per svolgere un incontro nel quale condividere le ... determinazioni di cui ai punti che precedono";*

e comunicava che non vi erano aggiornamenti;



- questa Sezione con nota prot. n. 58564 del 04/02/2025 di conclusione delle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), richiedeva alla Società di dare evidenza formale delle misure compensative riconosciute a favore dei Comuni interessati, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;
- la società proponente, con PEC del 20/02/2025 in atti al prot. n. 91940 di pari data, trasmetteva alla scrivente Sezione la PEC inviata al Comune di Galatina a seguito della nota prot. 58564 del 04/02/2025 di conclusione del procedimento di AU al fine di rinnovare le proposte già avanzate con corrispondenza del 26/03/2024;
- il Comune di Galatina, tuttavia, non forniva riscontro alla proposta di misure di compensazione formulate in ultimo dalla società in data 20/02/2025;
- questo Ufficio, tuttavia, anche nelle more del riscontro del Comune di Galatina e della formalizzazione amministrativa dell'accordo tra le parti, ritenendo sussistenti i presupposti (art.1, comma 4 lette f della Legge 239/2004) di elevata concentrazione degli impianti nel Comune di che trattasi, oltre che indirizzi strategici nazionali volti a valorizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile nel territorio pugliese (tab A DM 21.06.2024) ritiene che le aliquote di compensazione da riconoscere a favore del territorio siano da computarsi nella misura massima consentita dal DM 10.09.2010, ovvero il 3% dei proventi annui, inclusi incentivi.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla soluzione di connessione (**Codice 259932467**) si rappresenta che:

- E-distribuzione S.p.A., con lettera prot. n. ED-28-10-2020-P0918336 (Codice di rintracciabilità: 259932467) trasmetteva alla società OPDENERGY ITALIA SRL il Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione per l'impianto di produzione da fonte Solare per una potenza di immissione richiesta di 5200 kW sito in Strada Vicinale San Bastiano, SN Galatina;
- in data 18/12/2020, la OPDENERGY ITALIA SRL accettava il preventivo di connessione dell'impianto, individuato dal codice di rintracciabilità **Codice 259932467**, di cui al prot ED-28-10-2020-P0918336 impegnandosi *"a sottoporre preliminarmente a e-distribuzione S.p.A. stessa, per il benessere tecnico, il progetto delle opere necessarie alla connessione"*;
- E-distribuzione S.p.A., con lettera prot. n. ED-28-04-2021-P1183393 (Codice di rintracciabilità: 259932467) trasmetteva la comunicazione di esito positivo della voltura della pratica 259932467 a favore della società FEDENERGY SOLAR SRL;
- E-distribuzione S.p.A., con lettera prot. n. ED 06-08-2021 P1362528 (Codice di rintracciabilità: 259932467) trasmetteva alla società FEDENERGY SOLAR SRL l'esito positivo della Validazione del Progetto Definitivo.

CONSIDERATO CHE, con riferimento al procedimento ambientale,



- la Fedenergy Solar s.r.l. presentava istanza alla Provincia di Lecce in data 05/08/2021, acquisita al protocollo provinciale n. 33461 del 10/08/2021 ai fini dell'avvio del procedimento di PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la Provincia di Lecce - Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica con DETERMINAZIONE DI VIA (D.D. n. 1005 del 25/07/2024) e la relativa istruttoria tecnico amministrativa, pur in considerazione di tutte le prescrizioni riportate, esprimeva pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale positiva.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con note acquisite agli atti dell'Ufficio con i prot. n. 80342 del 14/02/2025, prot. 91940 del 20/02/2025, prot. 98932 del 24/02/2025 e prot. 122451 del 07/03/2025 ha trasmesso:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", caricato nell'apposita sezione del Portale Sistema Puglia "Fase C – Progetto Definitivo Integrato";
- ai sensi e per gli effetti del c. 4bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. la società ha comunicato ed allegato documentazione atta a dimostrare *"la piena ed effettiva disponibilità dell'area"* su cui andrà a realizzare l'impianto;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 a firma del progettista, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del legale rappresentante, circa l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ubicazione dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.;

La Società, inoltre:



- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 58568/2025 del 04/02/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente **la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 32 (Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- ha manifestato la disponibilità a riconoscere le misure compensative tramite PEC inviata in data 20/02/2025 a favore dei Comuni interessati, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;
- in data 24/02/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; il Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia con nota acquisita al prot. n. 129770 del 12/03/2025 trasmetteva l'atto unilaterale repertoriato al numero 026504 assegnato in data 10/03/2025 da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando validato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica sul Portale Sistema Puglia;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia PR_BOUTG_Ingresso_0027603_20250228 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c.



3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale pari a 5.200 kW e potenza di picco pari a 5.969,04 KWp, come da validazione di progetto definitivo da parte di e-distribuzione (Codice 259932467);
- nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "COLLEMETO CP";
- stallo MT in CP;
- dispositivo di sezionamento su palo;
- linea in cavo sotterraneo Al 185mm²;
- altre opere e infrastrutture connesse, strettamente indispensabili e connesse a quelle di cui ai punti in elenco.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario istruttore
ing. Luca Domina



**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata ex lege su istanza di parte.

**Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti
alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**



IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;



- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- il **Comune di Galatina con nota prot. n. 16963 del 12/04/2022** esprimeva parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto;
- la **Provincia di Lecce, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR**, giusto verbale di **Conferenza di Servizi del 23/04/2024** riteneva che il *“parere negativo dell’autorità competente in materia paesaggistica, peraltro non vincolante in sede di VIA di un impianto in aree idonee ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, possa ritenersi superato dall’esigenza di produrre energia da fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione”* e che *“il*



parere sfavorevole del Comune, poiché l'impianto contrasta con le previsioni del PUG vigente, parrebbe superato richiamando l'art. 20, comma 7 del D.Lgs 199/2021" ed infine che "alla luce di una valutazione ponderata di tutti gli interessi coinvolti, che non sussisterebbero motivi ostativi per un pronunciamento positivo di VIA, restando ferma, ai fini della chiusura del procedimento per l'adozione del PAUR, la necessità di acquisire l'AU da parte dell'Ufficio Regionale competente";

- la **Provincia di Lecce - Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica con DETERMINAZIONE DI VIA (D.D. n. 1005 del 25/07/2024)** e la relativa istruttoria tecnico amministrativa, pur in considerazione di tutte le prescrizioni riportate, esprimeva pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale positiva;
- questa **Sezione Transizione Energetica** nella persona del Responsabile del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n. 58568/2025 del 04/02/2025, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti** di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Fedenergy Solar S.r.l.** in data 24/02/2025 repertoriato al n. 026504 del 10/03/2025 dalla Regione Puglia Servizio Contratti e Programmazione Acquisti.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Fedenergy Solar S.r.l.** con nota prot. n. 122451 del 07/03/2025, ha comunicato di aver provveduto a depositare, sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica



- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Fedenergy Solar S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

PRECISATO CHE:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 58568/2025 del 04/02/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Fedenergy Solar S.r.l.**, con sede legale in Bologna (BO), Rotonda G.A. Torri n.9, (C.F. e P.IVA 03920561200), dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale pari a 5.200 kW e potenza di picco pari a 5.969,04 KWp, come da validazione di progetto definitivo da parte di e-distribuzione (Codice 259932467);
- nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "COLLEMETO CP";
- stallo MT in CP;
- dispositivo di sezionamento su palo;
- linea in cavo sotterraneo Al 185mm²;
- altre opere e infrastrutture connesse, strettamente indispensabili e connesse a quelle di cui ai punti in elenco.



ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La Fedenergy Solar S.r.l., nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione (già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale



dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 58568/2025 del 04/02/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi*



dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”;

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”.*

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e



deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:



- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare,



tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da pagine progressivamente numerate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura
 - Segretariato Regionale per la Puglia;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
 - al Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;



- al Ministero dell'Interno:
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:
 - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G.;
 - Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DVA) e all'attenzione della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA);
- alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria
- alla Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
- alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Lecce;
- alla Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;
- all'Arpa Puglia:
 - Direzione Scientifica;
 - Dipartimento Provinciale di Lecce;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
- all'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli (ADM);
- all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
- all'Anas;
- all'AQP Spa;
- a Ferrovie del Sud Est S.p.a.
- alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- all'ASL Lecce;
- al Comune di Galatina (LE);



- agli altri enti che hanno fornito indicazioni e prescrizioni, per l'ottemperanza:
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^ Regione;
 - ENAC;
 - Snam Rete gas S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a E-distribuzione S.p.A.;
- alla **Fedenergy Solar S.r.l.**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Luca Domina

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace